



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile

ORDINANZA

Il Giudice Designato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data **odierna** nel procedimento iscritto al n. **6574/2021 R.G.**;

- **vista** la richiesta avanzata dalla Questura di Torino di proroga del trattenimento presso il C.P.R. (Centro di Permanenza per i Rimpatri) "Brunelleschi" di Torino del sig. -----,

RILEVATO

- che con decreto in data 30.9.2020 il Questore di Palermo ha disposto il respingimento del Sig. -----;
- che il successivo provvedimento di trattenimento presso il CPR Ponte Galeria adottato dal Questore di Roma in data 2.10.2020, è stato convalidato dal Giudice di Pace di Roma in pari data.;
- che il Sig. ----- ha presentato *DOMANDA DI ASILO POLITICO*;
- che in data 2.10.2020 il Questore di Roma ha disposto il trattenimento del Sig. ----- ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D.Lgs. 142 del 2015 per un periodo di 60 giorni;
- che in data 5.10.2020 il (nuovo) provvedimento di trattenimento è stato convalidato dal Tribunale di Roma, e successivamente prorogato, da ultimo, il 29.1.2021;
- che la richiesta di proroga è fondata dall'avvenuta presentazione, da parte del trattenuto, della domanda di protezione internazionale ed in particolare in relazione alla necessità di consentire l'espletamento della relativa procedura;
- che la richiesta di proroga è intervenuta tempestivamente e appare conforme alle disposizioni di legge attualmente vigenti di cui al D.Lgs. 142 del 2015;
- che, quanto al procedimento in corso per l'eventuale concessione della Protezione Internazionale, in data 30.11.2020 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della PI in Roma ha provveduto, previa audizione, a rigettare la domanda del richiedente;
- che avverso il provvedimento, come precisato dalle parti in udienza, è stata proposta impugnazione con ricorso iscritto a ruolo il 28 gennaio scorso;

- rilevato che la difesa ha eccepito:

- la mancata partecipazione del Sig. ----- all'udienza, tenuto conto della possibilità di svolgimento a mezzo di collegamento audiovisivo;
- la violazione dei termini massimi di trattenimento ai sensi degli artt. 6 co. 6 TUI e 28bis co. 1 e 2 D.Lgs. 25/2008;
- il mancato provvedimento sulla sospensione del provvedimento impugnato nei termini di legge, con conseguente 'indebita estensione del trattenimento';

OSSERVA

I. La prima eccezione è infondata.

La Questura ricorrente ha motivato l'impossibilità tecnica di condurre il trattenuto in udienza, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, ed in particolare sulla scorta del provvedimento del Prefetto che ha dichiarato *lo stato di quarantena dei moduli abitativi del CPR*, con conseguente

impossibilità di svolgimento dell'udienza presso il CPR, sia 'in presenza', sia avvalendosi dell'impianto audiovisivo.

In ogni caso, si precisa che al presente procedimento è applicabile la disciplina civilistica, e che la traduzione del trattenuto in udienza attiene non ad un interesse pubblico, bensì all'esclusivo interesse della parte, con la conseguente applicabilità dei principi dettati dagli artt. 156-157 cpc (vedasi da ultimo Cass. n. 5520/2021).

Nel caso di specie, la difesa non ha esplicitato le motivazioni che sarebbero alla base dell'esigenza di svolgimento dell'incombente alla presenza del trattenuto, né ha chiarito rispetto a quali aspetti le argomentazioni difensive verbalmente esposte dal diretto interessato, ulteriori rispetto ai profili ampiamente illustrati nella memoria depositata in udienza, avrebbero diversamente determinato l'esito del procedimento.

II . E' infondata anche la seconda eccezione, tenuto conto del quadro normativo, il quale dispone all'art. **6 del D.Lgs 142/2015**, comma 6 che *“Il trattenimento o la proroga del trattenimento **non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario** all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotte dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286/1998”*, e che *‘Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.’*

L'art. **28bis D.Lgs. 25/2008** in merito alle procedure accelerate, prevede che la Questura (ricevuta la domanda di Protezione Internazionale) provveda *senza ritardo* alla trasmissione della documentazione alla Commissione Territoriale, la quale, *entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione*, ed assume la decisione entro i successivi *due* giorni, aggiungendo al comma 5 che *I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere **superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi** previsti dall'art. 27, commi 3 e 3bis, ridotti ad un terzo.*

Nel caso di specie, premesso che la domanda di Protezione Internazionale (non allegata agli atti, ma come si desume da quanto allegato) è stata presentata tra il 1° ed il 2 ottobre, e che non è noto il *dies a quo* (ovvero, la data di ricezione degli atti) dal quale far decorrere il termine utile per la Commissione Territoriale, emerge dallo stesso provvedimento che, sin dal 21.10.2020, dopo una prima convocazione, la Commissione ha dato atto della *complessità del caso, la necessità di reperire COI e la necessità di riconvocare il Richiedente per una seconda audizione*;, così integrando la previsione che consente di derogare ai termini 'ordinari'.

III....E' parimenti infondata la terza eccezione.

Infatti, il Sig. ----- ha presentato ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'art. 35 bis d.lgs. 25/2008: ne consegue, quanto alla durata del trattenimento del richiedente asilo, l'applicabilità della disciplina di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 d.lgs. 142/2015, laddove stabilisce che *“il richiedente trattenuto (...) che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale (...) **rimane nel centro** fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art. 35 bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. (...) In ogni caso la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi”* (allo scadere dei quali -tra l'altro- potrebbero riprendere a decorrere i termini di cui all'art. 14 co. 5 TUI, già sospesi ex art. 6 co. 5 D.Lgs. 142/2015).

L'eventuale ritardo nell'adottare la decisione sull'istanza di sospensiva degli effetti esecutivi del provvedimento di diniego produce semmai ricadute ai fini della eseguibilità del rimpatrio, ma non comporta l'automatico venir meno del trattenimento.

P.Q.M.

PROROGA

il periodo di trattenimento del sig. ----- presso il locale C.P.R. per ulteriori **60 giorni** decorrenti dalla data dell'ultima scadenza.

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza e per gli adempimenti di competenza.

Torino, li 29/03/2021

Il Giudice
Dott.sa Donata Clerici